

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

16° anno n. L 50

23 febbraio 1973

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 509/73 del Consiglio, del 22 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 510/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	3
Regolamento (CEE) n. 511/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . .	5
Regolamento (CEE) n. 512/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	7
Regolamento (CEE) n. 513/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala . . . . .	9
Regolamento (CEE) n. 514/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	12
Regolamento (CEE) n. 515/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso . . . . .	14
Regolamento (CEE) n. 516/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	16
Regolamento (CEE) n. 517/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso . . . . .	18
Regolamento (CEE) n. 518/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 519/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate . . . . .	21

**Sommario (seguito)**

Regolamento (CEE) n. 520/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 521/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 per il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione d'aiuto alimentare del 1971 . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 523/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai carburanti di calcio della sottovoce doganale 28.56 C, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 524/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 525/73 della Commissione, del 22 febbraio 1973, che modifica le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . .	42

---

**II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità**

**Commissione**

**73/14/CEE :**

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1973, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, della voce n. 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri . . . . .	44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 509/73 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è possibile che i corsi delle monete di taluni Stati membri effettivamente rilevati sui mercati dei cambi, siano notevolmente inferiori al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale; che, al fine di evitare gli inconvenienti che ne possono risultare, occorre prevedere la concessione di importi di compensazione all'importazione e la riscossione di tali importi all'esportazione; che il sistema degli importi di compensazione instaurato con il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2746/72 <sup>(2)</sup>, può essere utilizzato a tal fine dopo gli adattamenti necessari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri <sup>(3)</sup>, prevede per le monete di questi Stati l'applicazione di tassi di cambio diversi dalla parità ufficiale; che è possibile che

i corsi effettivamente rilevati sui mercati dei cambi si scostino notevolmente dai tassi così applicati; che è necessario applicare importi di compensazione per evitare eventuali inconvenienti risultanti dal divario menzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 974/71 è modificato nel modo indicato agli articoli seguenti.

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale vigente il 12 maggio 1971,

- a) lo Stato membro la cui moneta si apprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione ed accorda all'esportazione,
- b) lo Stato membro la cui moneta si deprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione ed accorda all'importazione

importi di compensazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 negli scambi con gli Stati membri e i paesi terzi.

1bis. Il paragrafo 1 non si applica se è utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità della moneta in questione ai fini della conversione dell'unità di conto in questa moneta e di quest'ultima in un'altra moneta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 148.

<sup>(3)</sup> GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 4.

Tuttavia anche in questo caso si applica il paragrafo 1 se per la moneta in questione la media dei tassi di cambio in contanti rilevati sul mercato durante un periodo da determinare si scosta almeno dell'1 % dal tasso di cambio utilizzato. In questa ipotesi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, il tasso di cambio utilizzato sostituisce la parità. »

#### Articolo 3

1. L'articolo 2, paragrafo 3 è soppresso.
2. Sono aggiunti gli articoli seguenti :

##### « Articolo 2 bis

In deroga agli articoli 1 e 2, negli scambi tra Stati membri si applicano le norme seguenti :

1. L'importo di compensazione applicabile a un dato prodotto e risultante dal calcolo di cui all'articolo 2 per uno Stato membro è :
  - diminuito dell'importo di compensazione risultante dal suddetto calcolo per l'altro Stato membro in questione, se entrambe le monete dei due Stati membri si apprezzano o si deprezzano ;
  - aumentato dell'importo di cui al primo trattino, se delle monete dei due Stati membri interessati una si apprezza e l'altra si deprezza.
2. Gli importi di compensazione calcolati ai sensi dell'articolo 2 o, secondo il caso, risul-

tanti dal paragrafo 1, sono riscossi all'importazione o concessi all'esportazione dallo Stato membro interessato la cui moneta è la più apprezzata o la meno deprezzata in funzione delle percentuali prese in considerazione per il calcolo degli importi di compensazione. »

##### « Articolo 4 bis

1. Negli scambi con i paesi terzi, gli importi di compensazione
  - a) concessi all'importazione : sono detratti dall'onere all'importazione,
  - b) riscossi all'esportazione : sono detratti dalle restituzioni all'esportazione.
2. Negli scambi tra gli Stati membri ed in quelli con i paesi terzi, gli importi di compensazione applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi.

Tuttavia il Consiglio, decidendo su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato può, in taluni casi eccezionali, stabilire che non è applicabile il primo comma. »

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LAVENS

## REGOLAMENTO (CEE) N. 510/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 244/73 <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 244/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 30 del 1. 2. 1973, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	47,44
10.01 B	Frumento duro	41,93 <sup>(1)</sup> ( <sup>4</sup> )
10.02	Segala	35,44 <sup>(5)</sup>
10.03	Orzo	26,59
10.04	Avena	17,65
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	36,41 <sup>(2)</sup> ( <sup>3</sup> )
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	26,54
10.07 C	Sorgo	31,06
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	85,17
11.01 B	Farine di segala	59,99
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	73,82
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	91,26

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 511/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,54	1,54	1,96
10.01 B	Frumento duro	0	0,19	0,19	0,19
10.02	Segala	0	0,21	0,21	0,21
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,58	1,58	1,58
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,274	0,274	0,349	0,349
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,205	0,205	0,261	0,261
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 F	Malto torrefatto	0	0	0	0	0



## REGOLAMENTO (CEE) N. 512/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

## che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72 <sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(7)</sup>,

prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibili del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

<sup>(7)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(M. U. / B)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 513/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto<sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica<sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento

n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(6)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.<sup>(5)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

(u.c.lt)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero <sup>(1)</sup> e frumento segalato per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	10,00 1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala <sup>(1)</sup>	25,00
10.03	Orzo	1,00
10.04	Avena	1,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero <sup>(2)</sup> — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria) — la zona IV — le zone V b), VI, VII, I c) e la Nigeria — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso : — le zone V b), VI e VII — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	44,00 49,00 47,00 38,00 34,25 29,50 36,80 24,80 20,60 15,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	59,00 52,25 39,75 31,00

(u.c./t)		
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenere in ceneri da 0 a 950 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone V b), VI, VII a) e I c)	47,00
	— le zone I a) e V a)	44,00
	— gli altri paesi terzi	38,00
	— tenere in ceneri da 951 a 1300 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona V a)	36,80
— gli altri paesi terzi	30,80	
11.02 A I b	— tenere in ceneri da 1301 a 1500 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona V a)	29,15
	— gli altri paesi terzi	23,15
	11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero <sup>(2)</sup> :
— tenere in ceneri da 0 a 520 :		
— per le esportazioni verso :		
— le zone V b), VI e I c)		47,00
— le zone I a) e V a)		44,00
— gli altri paesi terzi	38,00	

(<sup>1</sup>) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(<sup>2</sup>) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 u.c./t.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 514/73 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 febbraio 1973**  
**che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 247/73 <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 247/73 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa i prelievi applicabili al riso  
e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(m.c. / 100 kg)	
			SAMA PTOM (*) (*)	
10.06	Riso :			
	A. Risone o riso semigreggio :			
	I. risone :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	II. riso semigreggio :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	I. riso semilavorato :			
	a) a grani tondi	2,807	0,890	
	b) a grani lunghi	2,929	0,959	
	II. riso lavorato :			
a) a grani tondi	2,990	0,952		
b) a grani lunghi	3,140	1,035		
C. Rotture	0,900	0,275		

(\*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(\*\*) Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 515/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73 <sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 <sup>(6)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento

(CEE) n. 363/72 <sup>(9)</sup>; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 1*

*Articolo 2*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso (\*)

(u.c. / 100 kg)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.06	- Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	3,81
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	4,08
	C. Rotture	0	0	0	0

(\*) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/72.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 516/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

## che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE <sup>(5)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 <sup>(7)</sup>, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione

all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. . . . . II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi	— — — — — — — — —

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 517/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE <sup>(4)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 <sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE <sup>(6)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(7)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 23 febbraio 1973 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.<sup>(7)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 518/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 254/73 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 254/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 30.

## ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,78
	II. zucchero greggio	5,55 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,78
	II. zucchero greggio	5,55 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 519/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 321/73<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 321/73 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68<sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 36 dell'8. 2. 1973, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

## ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 26 febbraio 1973 all'importazione in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	Peso vivo
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	a) vitelli	0 (b)
	b) altri :	
02.01	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	0
	2. altri :	
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	0
	bb) non nominati	0 (b)
		Peso netto
	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	1. fresche o refrigerate :	
	aa) di vitello :	
	11. carcasse e mezzene	0
	22. quarti anteriori e busti	0
	33. quarti posteriori e selle	0
	bb) di bovini adulti :	
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	0	
bbb) altri	0	
22. quarti anteriori :		
aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	0	
bbb) altri	0	





REGOLAMENTO (CEE) N. 520/73 DELLA COMMISSIONE  
del 13 febbraio 1973

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 441/73 <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 504/73 <sup>(5)</sup>;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 441/73, gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 441/73 modificato, sono modificati come indicato negli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 20. 2. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 49 del 22. 2. 1973, pag. 25.

## ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.01 A <sup>(1)</sup>	9,95	7,50	44-31
10.01 B	10,90	21,13	46-00
10.02	—	16,49	34-00
10.03	8,68	14,86	26-00
10.04	8,41	14,22	14-00
10.05 B	—	23,00	36-91
10.07 B	—	14,33	22-00
10.07 C	—	24,99	30-00

(<sup>1</sup>) Le montant applicable pour le froment tendre ayant été rendu impropre à la consommation humaine par la dénaturation visée à l'article 7 du règlement n° 120/67/CEE est celui applicable pour l'orge.

(<sup>1</sup>) Beløbet for blød hvede, der efter bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 120/67/EØF ved denaturering er blevet gjort uegnet til menneskeføde, er det, der anvendes for byg.

(<sup>1</sup>) Der Betrag für Weichweizen, der durch Denaturierung im Sinne des Artikels 7 der Verordnung Nr. 120/67/EWG für die menschliche Ernährung ungeeignet gemacht wurde, ist der für Gerste anwendbare Ausgleichsbetrag.

(<sup>1</sup>) L'importo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo.

(<sup>1</sup>) Voor zachte tarwe die voor menselijke consumptie ongeschikt is gemaakt door de denaturering als bedoeld in artikel 7 van Verordening nr. 120/67/EEG is het bedrag voor gerst van toepassing.

(<sup>1</sup>) The amount for common wheat rendered unfit for human consumption by denaturing as specified in Article 7 of Regulation No 120/67/EEC shall be that applicable to barley.

## ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0,156	0,267	0,468
11.01 A	1,338	0,915	5,835
11.01 B	—	2,173	4,200
11.01 C <sup>(1)</sup>	1,215	2,080	3,640
11.01 D <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	1,960
11.01 E I <sup>(1)</sup>	—	3,220	5,167
11.01 E II <sup>(1)</sup>	—	2,346	3,765
11.01 F <sup>(1)</sup>	0	0	0
11.01 H <sup>(1)</sup>	—	1,462	2,244
11.01 K <sup>(1)</sup>	—	2,549	3,060
11.02 A I a)	1,503	3,069	5,800
11.02 A I b)	1,445	0,988	6,301
11.02 A II <sup>(1)</sup>	—	2,309	4,760
11.02 A III <sup>(1)</sup>	1,215	2,080	3,640
11.02 A IV <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	1,960
11.02 A V a) 1 <sup>(1)</sup>	—	3,220	5,167
11.02 A V a) 2 <sup>(1)</sup>	—	3,220	5,167
11.02 A V b) <sup>(1)</sup>	—	2,346	3,765
11.02 A VI <sup>(1)</sup>	0	0	0
11.02 A VIII <sup>(1)</sup>	—	1,462	2,244
11.02 A IX <sup>(1)</sup>	—	2,549	3,060
11.02 B I a) 1 <sup>(1)</sup>	1,215	2,080	3,640
11.02 B I a) 2 aa)	0,858	1,450	1,428
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	1,960
11.02 B I a) 4 <sup>(1)</sup>	—	2,006	3,080
11.02 B I b) 1 <sup>(1)</sup>	1,215	2,080	3,640
11.02 B I b) 2 <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	1,960
11.02 B I b) 4 <sup>(1)</sup>	—	2,006	3,080

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.02 B II a) (1)	1,323	0,998	5-893
11.02 B II b) (1)	—	2,193	4-522
11.02 B II c) (1)	—	3,220	5-167
11.02 B II d) (1)	—	3,499	4-200
11.02 C I (1)	1,393	1,050	6-203
11.02 C II (1)	—	2,309	4-760
11.02 C III (1)	1,215	2,080	3-640
11.02 C IV (1)	1,177	1,991	1-960
11.02 C V (1)	—	3,220	5-167
11.02 C VII (1)	—	2,006	3-080
11.02 C VIII (1)	—	3,499	4-200
11.02 D I (1)	1,015	0,765	4-520
11.02 D II (1)	—	1,682	3-468
11.02 D III (1)	0,885	1,516	2-652
11.02 D IV (1)	0,858	1,450	1-428
11.02 D V (1)	—	2,346	3-765
11.02 D VII (1)	—	1,462	2-244
11.02 D VIII (1)	—	2,549	3-060
11.02 E I a) 1 (1)	0,885	1,516	2-652
11.02 E I a) 2 (1)	0,858	1,450	1-428
11.02 E I a) 4 (1)	—	1,462	2-244
11.02 E I b) 1 (1)	1,215	2,080	3-640
11.02 E I b) 2 (1)	1,177	1,991	1-960
11.02 E I b) 4 (1)	—	2,006	3-080
11.02 E II a) (1)	1,393	1,050	6-203
11.02 E II b) (1)	—	2,309	4-760
11.02 E II c) (1)	—	3,220	5-167
11.02 E II d) (1)	—	3,499	4-200
11.02 E II e) 1 (1)	0	0	0
11.02 F I (1)	1,015	0,765	4-520
11.02 F II (1)	—	1,682	3-468
11.02 F III (1)	0,885	1,516	2-652
11.02 F IV (1)	0,858	1,450	1-428
11.02 F V (1)	—	2,346	3-765
11.02 F VI (1)	0	0	0
11.02 F VIII (1)	—	1,462	2-244
11.02 F IX (1)	—	2,549	3-060
11.02 G I	0,249	0,188	1-108
11.02 G II	—	0,575	0-923
11.06 A	0,156	0,267	0-468
11.06 B II	—	3,703	5-943
11.07 A I a)	1,771	1,335	7-887

No du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.07 A I b)	1,323	0,998	5-893
11.07 A II a)	1,545	2,645	4-628
11.07 A II b)	1,154	1,976	3-458
11.07 B	1,345	2,303	4-030
23.02 A I a)	0,149	0,363	0-858
23.02 A I b) 1	0,149	0,363	0-858
23.02 A I b) 2	0,149	0,363	0-858
23.02 A II a)	0,149	0,363	0-858
23.02 A II b)	0,149	0,363	0-858

(<sup>1</sup>) Pour la distinction entre les produits des n<sup>os</sup> 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n<sup>os</sup> 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
  - une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
- Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n<sup>o</sup> 11.02.

(<sup>1</sup>) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

(<sup>1</sup>) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtsundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtsundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtsundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

(<sup>1</sup>) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(<sup>1</sup>) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(<sup>1</sup>) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 521/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1973

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 441/

73 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/73 <sup>(5)</sup>;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 441/73, gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 441/73, modificato, sono modificati come indicato negli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 15 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 20. 2. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedasi pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

## ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.04	8,41	14,22	18,00



## ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 D <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	2.520
11.02 A IV <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	2.520
11.02 B I a) 2 aa)	0,858	1,450	1.836
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	2.520
11.02 B I b) 2 <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	2.520
11.02 C IV <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	2.520
11.02 D IV <sup>(1)</sup>	0,858	1,450	1.836
11.02 E I a) 2 <sup>(1)</sup>	0,858	1,450	1.836
11.02 E I b) 2 <sup>(1)</sup>	1,177	1,991	2.520
11.02 F IV <sup>(1)</sup>	0,858	1,450	1.836

<sup>(1)</sup> Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

<sup>(1)</sup> Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

<sup>(1)</sup> Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (<sup>1</sup>) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
  - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (<sup>1</sup>) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd:
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
  - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste: 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (<sup>1</sup>) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications:
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
  - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 522/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1973

relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 per il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione d'aiuto alimentare del 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che è opportuno adottare le modalità d'applicazione relative al finanziamento delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, per quanto concerne il regime degli anticipi e la chiusura dei conti ;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di anticipi è opportuno che esso possa basarsi su dichiarazioni mensili degli Stati membri dei loro fabbisogni finanziari e dei loro estratti delle spese, sulla trasmissione di stati di tesoreria e sull'instaurazione di una contabilità riservata esclusivamente all'utilizzazione di detti anticipi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1703/72, gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione al più tardi per il 20 di ogni mese, una domanda, in triplice esemplare, concernente i fabbisogni finanziari dei servizi e degli organismi incaricati del pagamento.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata da documenti giustificativi per servizio od organismo competente per il pagamento redatti conformemente agli allegati del presente regolamento e comprendenti :

a) uno stato di tesoreria adottato al termine del mese precedente (allegato I) ;

b) un estratto particolareggiato delle spese pagate durante il mese precedente l'inoltro della domanda di cui al paragrafo 1 ; tale estratto delle spese comprende una ripartizione per partita mobilitata ed una specificazione dei vari elementi della spesa (allegato II) ;

c) le previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi (allegato III).

3. La domanda d'anticipo dev'essere indirizzata dallo Stato membro sul cui territorio è stato mobilitato il cereale oggetto dell'azione d'aiuto alimentare, indipendentemente dallo Stato membro che ha realizzato l'aggiudicazione.

*Articolo 2*

Ai fini della chiusura dei conti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1703/72, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 31 marzo, in triplice esemplare, un estratto ricapitolativo delle spese pagate durante l'anno precedente. Questo estratto ricapitolativo comprende il totale delle spese che figurano negli estratti particolareggiati forniti ogni mese conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 b), ed è eventualmente corredato da complementi o modificazioni.

Tuttavia, per quanto riguarda le spese finanziate anteriormente al 1° gennaio 1973, i relativi prospetti sono trasmessi contemporaneamente a quelli delle spese dell'anno 1973.

*Articolo 3*

1. Sulla base delle domande di cui all'articolo 1 e delle proprie informazioni relative all'esecuzione dei programmi di aiuto alimentare, la Commissione, entro il termine massimo di un mese dopo il ricevimento di dette domande, decide, se necessario, in merito ad anticipi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1703/72.

Gli importi di detti anticipi sono calcolati in modo da consentire la copertura della spesa che i servizi e gli organismi incaricati del pagamento devono sostenere fino al termine del trimestre di cui all'articolo 1, paragrafo 2 c).

2. Gli anticipi decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati dalla Commissione entro il termine di tre giorni lavorativi successivi alla decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.

*Articolo 4*

1. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione di uno Stato membro rischino di esaurirsi prima della data prevista per l'anticipo successivo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le chiede eventualmente un anticipo straordinario, previa giustificazione.

2. Sulla base della comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può versare un anticipo straordinario, di cui terrà conto per la decisione di anticipo successiva.

*Articolo 5*

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilan-

cio, i mezzi finanziari che sono oggetto delle decisioni d'anticipo sul conto aperto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2697/70.

2. Ciascun servizio od organismo competente per il pagamento tiene una contabilità riservata esclusivamente ai mezzi finanziari messi a sua disposizione a norma del paragrafo 1 nonché all'utilizzazione dei medesimi.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

## ALLEGATO I

STATO MEMBRO : .....

SERVIZIO OD ORGANISMO : .....

STATO DI TESORERIA, CHIUSO AL .....

## A. Disponibilità

1. Disponibile al .....  
 2. Versamenti ricevuti .....  
 3. Altri incassi per conto della Comunità ..... (1)

Totale A .....

## B. Spese

Spese del mese di ..... 19....., imputabili  
 al Titolo 9 — « Aiuto alimentare ed altre spese  
 del bilancio » ..... (2)

Totale B .....

## C. Saldo

Disponibile al ..... A — B .....

Timbro, data e firma del servizio od organismo

.....

(1) Da giustificarsi separatamente.

(2) Totale di tutti gli stati di spesa per azione (allegato II).

## ALLEGATO II

STATO MEMBRO : .....

SERVIZIO OD ORGANISMO : .....

STATO DELLE SPESE <sup>(1)</sup> PER IL MESE DI ..... 19.....Riferimento azione : <sup>(2)</sup>

	Lotto 1	Lotto 2	Totale
<b>A. Quantitativi offerti (in kg)</b>			
1. Data di mobilitazione			
2. Quantitativi netti mobilizzati <sup>(3)</sup>			
3. Quantitativi netti imbarcati <sup>(4)</sup>			
4. Differenza eventuale fra 2 e 3			
<b>B. Valore dei prodotti offerti (in moneta nazionale)</b>			
5. Valore di acquisto all'intervento <sup>(5)</sup>			
6. Importo determinato dall'aggiudicazione <sup>(6)</sup>			
— per tonnellata			
— per l'intero lotto			
7. Spese complementari ..... <sup>(7)</sup>			
8. Spese di ritardo, a carico del paese od organismo beneficiario ..... <sup>(8)</sup>			
9. Introiti eventuali ..... <sup>(9)</sup>			
10. Costo totale : da 5 ad 8-9			
<b>C. Importo delle restituzioni fob (in moneta nazionale)</b>			
11. Data di perfezionamento delle formalità doganali all'imbarco nel porto di .....			
12. Restituzione fob, per tonnellata			
13. Restituzione fob, per l'intero lotto			
<b>D. Spesa imputabile (in moneta nazionale)</b>			
14. Spesa totale : 10-13			

## Note esplicative applicabili all'allegato II

- (<sup>1</sup>) Allegare uno stato delle spese ripartite per singola azione
- (<sup>2</sup>) Precisare :
- numero del regolamento,
  - programma annuale,
  - paese od organismo beneficiario,
  - prodotto offerto.
- (<sup>3</sup>) Precisare, mediante le lettere I od M, se il prodotto è stato :
- ritirato presso l'organismo d'intervento (I), ovvero
  - acquistato sul mercato (M).
- (<sup>4</sup>) Salvo per il caso di consegna franco magazzino di trasformazione (T) che sarà contrassegnato dalla lettera T.
- (<sup>5</sup>) Soltanto in caso di ritiro della merce presso l'organismo d'intervento. Questo importo corrispondente al prezzo d'intervento di base (corretto in funzione dell'incidenza della regionalizzazione, delle consegne scaglionate nel mese, dei benefici o ribassi eventuali) moltiplicato per il quantitativo netto imbarcato.
- (<sup>6</sup>) Questo importo corrisponde :
- sia alle spese di trasporto, di eventuale trasformazione e messa in fob, o cif se il cereale è ritirato all'intervento,
  - sia alle spese di acquisto, di trasporto e messa in fob o cif se il cereale è acquistato sul mercato.
- (<sup>7</sup>) Precisare di quali spese si tratta e, in particolare :
- spese di campionatura,
  - spese di analisi,
  - spese di pesatura,
  - spese di assicurazione,
  - commissioni bancarie,
  - spese di sorveglianza,
  - spese per la dichiarazione in dogana,
  - perdite di cambio,
  - controspese imputabili alla Comunità,
  - varie.
- (<sup>8</sup>) Precisare di quali spese si tratta e, in particolare :
- spese di permanenza all'attracco per le chiatte,
  - spese di magazzinaggio temporaneo,
  - spese per spostamenti supplementari,
  - varie.
- (<sup>9</sup>) Precisare di quali introiti si tratta, ad esempio :
- cauzioni incamerate,
  - economie sul trasporto,
  - varie.

## ALLEGATO III

STATO MEMBRO : .....

SERVIZIO OD ORGANISMO : .....

## STATO DELLE SPESE E PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Tipo di spesa <sup>(1)</sup>	Spese del mese ..... (a) <sup>(2)</sup>	Spese dal ..... al ..... (b) <sup>(3)</sup>	Previsioni di spesa		
			(c) <sup>(4)</sup>	(d) <sup>(5)</sup>	(e) <sup>(6)</sup>
Totale					

Timbro, data e firma del servizio od organismo

.....

<sup>(1)</sup> Spese da suddividere per azione d'aiuto.<sup>(2)</sup> Importi totali ripresi al punto 14 del prospetto di spesa (allegato II) da indicare per ogni singola azione.<sup>(3)</sup> Importo spese dal 1° gennaio alla fine del mese preso in conto nella colonna (a).<sup>(4)</sup> Previsioni di spesa per il mese successivo a quello esposto nella colonna (a).<sup>(5)</sup> Previsioni di spesa per il secondo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).<sup>(6)</sup> Previsioni di spesa per il terzo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).



## REGOLAMENTO (CEE) N. 523/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai carburi di calcio della sottovoce doganale 28.56 C, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1970 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non

appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i carburi di calcio e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 196 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 58 800 unità di conto; che alla data del 20 febbraio 1973 le importazioni nella Comunità di carburi di calcio originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2762/72 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 26 febbraio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dalla Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.): C. di calcio

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 15.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 524/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

**che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 393/73 <sup>(3)</sup>;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 393/73, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 393/73, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1973, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione <i>(u.c. per 100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	— — 2,21 <sup>(1)</sup> —

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 525/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1973

che modifica le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 258/73 <sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 287/73 <sup>(4)</sup>;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 258/73, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di base della restituzione all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 30 del 1. 2. 1973, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 32 del 2. 2. 1973, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1973 che modifica le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(u.c. / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (*)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0240
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0240
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0240
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0240
17.03	Melassi, anche decolorati	Importo della restituzione
		—

(\*) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1973

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, della voce n. 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 13 febbraio 1973 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione del suono, della voce n. 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti di Taiwan dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti di Taiwan ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo 1 <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
85.15 A III	Apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

<sup>(1)</sup> GU n. L 121 del 3. 6. 1971.

originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 4 febbraio 1973.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile fino al 31 gennaio 1974.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1973.

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
François-Xavier ORTOLI